

ESPOSIZIONE
ALL'ALBO

N. 1294 DEL 10/12/20

I.I.S. P. FRISI
DATA 11-12-2020
N. PROT. 5426/A26

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
sui Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali,
nonché i contingenti di personale previsti dall'Accordo sull'attuazione
della legge 146/90, così come modificata e integrata dalla legge 83/2000
(art. 22, comma 4, lettera c5 del CCNL19/04/2018)

I.I.S. PAOLO FRISI

Via Otranto angolo Cittadini n. 1 20157 Milano

L'anno 2020, il mese di dicembre il giorno nove, in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello di istituto:

La delegazione di parte pubblica, costituita:

dal Dirigente Scolastico pro tempore: Prof. Luca Azzollini

La delegazione di parte sindacale, costituita:

dalla RSU:

Prof. Alessandro Fato
Prof.ssa M. Cristina Rivetti
Sig. Davide Castellino
Sig.ra Isabella Aiello

Dalla rappresentanza sindacale

Sig. Giovanni Muscolo
Sig. Giuseppe Gueli

VISTO

il CCNL 19/04/2018 relativo al triennio giuridico 2016-2019 in Sezione Scuola in particolare

1. art. 22 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola)

Comma 4c Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a livello di istituzione scolastica ed educativa:

- c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
- c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
- c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;

c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;

Comma 8b) Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6a livello di istituzione scolastica ed educativa:

b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;

b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;

b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.

b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out

Comma 9b) Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5 (Informazione), comma 5, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma:

a livello di istituzione scolastica ed educativa:

b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;

b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

2. art. 23

VISTA

L'ipotesi di CCNI 25/10/2020 in particolare l'art. 8 "Diritti sindacali"

VISTO

Il Protocollo di Intesa 27/11/2020, intercorso tra il Ministero dell'Istruzione e le OO.SS firmatarie dell'ipotesi di CCNI del 9 novembre 2020 sulla didattica digitale integrata e le OO.SS. firmatarie del CCNL. LAVORO AGILE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO E DSGA NEL PERIODO DI EMERGENZA DA COVID-19

VISTA

IL PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 di cui al DM 06-08-2020 n. 87

CONSIERATO

Che l'Istituzione Scolastica è così composta

- a) Sede Centrale, sita in Via Otranto1 ang. Via Cittadini 11 Milano
- b) Sede di Via Carlo Amoretti 63
- c) Sede di Via Carlo Amoretti 61
- d) Sede di Via Giacomo Matteotti 7 Cornaredo (Milano)
- e) Sezione Carceraria c/o la II Casa di Reclusione di Milano Via Cristina di Belgiojoso 120
- f) Succursale c/o la sede CPIA 5 di Via Pietro Colletta Milano

stipulano il seguente
CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
Sui Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali,
nonché i contingenti di personale previsti dall'Accordo sull'attuazione
della legge 146/90, così come modificata e integrata dalla legge 83/2000

CAPO I - Disposizioni generali


Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA in servizio nell'Istituto, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e sono validi fino al 31/08/2021. Essi si intendono comunque tacitamente prorogati fino alla stipula di nuovo contratto, qualora una delle parti non ne dia formale disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, con semplice lettera diretta alla RSU o alla Scuola. Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali successivi, gerarchicamente superiori, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili. È comunque fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su accordo tra le parti.

CAPO II - Diritti sindacali

Art. 2 - Assemblee sindacali

1. La RSU può indire assemblee sindacali di scuola, non di territorio.
2. La convocazione dell'assemblea da parte della RSU deve essere comunicata al Dirigente scolastico con almeno cinque giorni di anticipo; il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, se non già firmatari della richiesta stessa.
3. La convocazione dell'assemblea deve specificare la data, l'ora di inizio e di fine, l'ordine del giorno, nonché l'eventuale presenza di persone estranee alla scuola.
4. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato l'indizione dell'assemblea tramite circolare interna (pubblicata anche sul sito) entro 24 ore dalla convocazione salvo che tale termine ricada in giorno festivo.
5. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione all'assemblea, **anche in modalità telematica**, da parte del personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, deve essere espressa in forma scritta almeno due giorni prima della data fissata anche via mail esclusivamente all'indirizzo marialuisa.inga@iisfrisi.it, al fine di permettere al Dirigente Scolastico di organizzare il servizio, con eventuale avviso alle famiglie in caso di interruzione delle lezioni o variazione di orario.
6. La dichiarazione di partecipazione di cui al comma precedente fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile; i partecipanti all'assemblea non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.
7. I partecipanti all'assemblea sono tenuti a riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
8. Qualora l'assemblea preveda la partecipazione anche del personale ATA, il Dirigente Scolastico e la RSU stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili che si svolgono in coincidenza con l'assemblea nonché la sorveglianza degli ingressi.



9. L'utilizzazione del personale obbligato al servizio deve tenere conto dell'eventuale disponibilità; in caso contrario si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione in ordine alfabetico.

Art. 3 - Permessi sindacali

- 1 All'inizio di ogni anno scolastico il D.S. comunica alla R.S.U. il monte ore complessivo spettante
2. I membri delle RSU hanno diritto a permessi retribuiti giornalieri ed orari per l'espletamento del proprio mandato.
3. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
4. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle RSU, per la quota di propria spettanza, almeno 24 ore prima dell'utilizzo.
5. Il personale docente non può usufruire di permessi R. S. U. nelle ore in cui è impegnato in attività di scrutini o esami

Art. 4 - Albo sindacale- R.S.U.

1. La RSU ha diritto ad un apposito albo sindacale ON LINE per affiggere materiale inerente alla propria attività, pubblicazioni, testi e comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro, oltre ad una bacheca nella sede centrale e nella succursale di via Amoretti.
 - 2 Alla cura dell'Albo provvederà direttamente la RSU, assumendosene la totale responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente Scolastico; a tale proposito ogni documento affisso all'Albo dovrà essere siglato da chi lo affigge, il quale se ne assume tutta la responsabilità legale.
 3. Alle organizzazioni sindacali è garantito l'utilizzo di un'apposito albo sindacale ON LINE e di un apposita bacheca: i rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano diritto di affissione assumendosene la relativa responsabilità.
- Il D.S. qualora riceva materiale sindacale è tenuto all'affissione dello stesso all'albo sindacale.

Art. 5 - Agibilità sindacale

1. I membri della RSU hanno il diritto di comunicare con il personale della scuola per motivi di interesse sindacale, purché liberi da impegni di servizio.
2. Alla RSU è consentito l'uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice e di un armadio ad uso esclusivo.
- 3 La R..S.U. e gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire di un'aula idonea per le loro riunioni purché libera da impegni istituzionali.

CAPO III - Articolazione delle Relazioni sindacali a livello di Istituto

Art. 6 - Relazioni sindacali Informazione, confronto, contrattazione

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

Confronto;

Informazione;

Contrattazione integrativa di Istituto.

2. Le tematiche dell'informazione, confronto e contrattazione sono fissate dall'art. 22 del CCNL



Art. 7- Procedura della contrattazione e tempi della contrattazione

1. Gli incontri per la contrattazione sono sempre convocati dal Dirigente Scolastico sia direttamente che su richiesta della RSU, con l'indicazione dell'ordine del giorno e previo accordo sulla data di ogni singolo incontro.
2. All'avvio della contrattazione le parti si comunicano la composizione delle rispettive delegazioni trattanti; nei successivi incontri detta comunicazione è obbligatoria solo nel caso in cui siano intervenute variazioni nella composizione, anche se detti incontri successivi sono relativi ad altre materie.
3. Il Dirigente Scolastico, dopo la firma del contratto integrativo, ne cura la diffusione tra il personale nei modi e nelle forme che meglio ritiene opportuno e in tempi ragionevoli.
4. Dell'avvenuta firma del contratto se ne darà anche notizia mediante affissione all'Albo sindacale della RSU, a cura di quest'ultima, e all'Albo dell'Istituto scolastico a cura del Dirigente Scolastico.
5. Durante tutta la fase di contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali, né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per il Dirigente Scolastico di procedere a adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU e agli eventuali rappresentanti sindacali ammessi al tavolo negoziale.

Art. 8 - Tempi della contrattazione

1. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico di norma occorre che le procedure si concludano in tempi congrui, al fine di assicurare il regolare inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli alunni e alle famiglie e al personale.

Art. 9 - Accesso agli atti

1. La RSU e le Segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti dell'Istituzione scolastica su tutte le materie oggetto di informazione, confronto, contrattazione integrativa.

CAPO IV - Adempimenti e comportamenti in caso di assemblee e di scioperi

Art. 10 - Contingenti minimi in caso di Assemblea

1. In occasione di Assemblea, in relazione al numero di Personale ATA aderente, il Dirigente scolastico, al fine di garantire il servizio minimo, comanderà in servizio
 - N. 1 unità di Collaboratori scolastici per l'OLMO DI CORNAREDO
 - n.1 unità di Collaboratori scolastici per il POLO PER GLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI di Via Amoretti 63,
 - N 1 unità per la sede POLO DELL'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI Via Amoretti 61, e
 - N. 1 unità di Collaboratori scolastici per la succursale di Via Cittadini,
 - n. 1 unità di Collaboratori scolastici per la sede centrale + n. 1 unità di Collaboratori scolastici per il servizio di centralino.
2. Il Dirigente scolastico procederà alla scelta del/i nominativo/i utilizzando i seguenti criteri in ordine strettamente prioritari:
 - rinuncia volontaria all'adesione all'assemblea da parte del personale interessato;
 - rotazione, in ordine alfabetico, partendo da un lettera scelta per sorteggio.



Art. 14 - Contingenti minimi in caso di Sciopero

1. In occasione di Sciopero, ai sensi della L. 146/90, della L. n. 83/2000 e del C.C.N.L. 15/03/2001, deve essere garantito il servizio minimo essenziale da parte del personale ATA in presenza delle sottoelencate e specifiche situazioni:

svolgimento degli scrutini;

svolgimento degli esami;

2. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali relative agli scrutini si rende necessaria, in caso di sciopero, la presenza a scuola di:

n. 2 assistente/i amministrativi

n. 1 assistente tecnico

n.3 collaboratori scolastici

3. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali relative agli esami di *qualifica professionale e di STATO e di IDONEITA'* si rende necessaria, in caso di sciopero, la presenza a scuola di:

n. 2 assistenti amministrativi

n. 1 assistente tecnico

n. 4 collaboratori scolastici

Il Dirigente scolastico, seguendo la procedura indicata all'art. 2 dell'allegato al CCNL 26/05/1999 relativo all'*Attuazione della legge 146/90*, individua il personale da includere nel contingente minimo, per ogni profilo interessato, secondo quanto specificato nei commi precedenti, utilizzando, per ogni profilo interessato, i seguenti criteri in ordine strettamente prioritario:

coloro che hanno dichiarato di non aderire allo sciopero e in subordine a rotazione, in ordine alfabetico, tra coloro che hanno dichiarato di aderire allo sciopero, partendo da un lettera scelta per sorteggio;

12. I nominativi del personale incluso nei contingenti saranno comunicati agli interessati tre giorni prima dell'effettuazione dello sciopero

Art. 15 - Rilevazione della partecipazione allo sciopero

1. Entro 48 ore dalla conclusione dell'azione dello sciopero, il Dirigente scolastico dispone l'affissione all'albo della scuola dei dati relativi all'adesione allo sciopero; entro lo stesso tempo il Dirigente scolastico, su richiesta delle parti, fornisce gli stessi dati alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS.

Art. 16 - Patrocinio e Patronato

1. Le OO.SS., per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda, nei limiti e secondo le modalità previste dalla L. n. 241/90.

2. La RSU e le OO.SS. hanno altresì diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui al CCNL 29/11/2007.

3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 25 della L. n. 241/90, del DPR n. 352/90 e del D.M. n. 60/96.









4. La richiesta di prendere visione degli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente. Se oltre all'esame si richiede anche l'estrazione di copia dei documenti, la richiesta motivata deve essere presentata in forma scritta e il relativo rilascio sarà fatto con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
5. Il personale scolastico in attività o in quiescenza, può farsi rappresentare, previa formale delega scritta da un Sindacato o da un Istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti Organi dell'amministrazione Scolastica.

Art. 17 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto decentrato si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi nazionali Integrativi e alla normativa vigente in materia.

MILANO, 9 DICEMBRE 2020

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE	
RSU:	
Prof. Alessandro Fato	
Prof.ssa M. Cristina Rivetti	
Sig. Davide Castellino	
Sig.ra Isabella Aiello	
Rappresentanza sindacale (TAS)	
Sig. Giovanni Muscolo	
SIG. GIUSEPPE GUELI	

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 PROF. LUCA AZZOLLINI

